

nel rispetto delle norme del Codice, di modalità, regole tecniche e misure di sicurezza sulla base delle quali le convezioni triennali, volte a regolare il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, disciplinano le modalità di ritiro, presso le farmacie, dei suddetti referti;

- il d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, recante modifiche al decreto legislativo in materia di riciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) sul cui schema non è stato richiesto alcun parere al Garante, diversamente dal precedente decreto, su cui l'Autorità si era invece pronunciata. Molte delle novelle introdotte ampliano la categoria degli obblighi informativi e il novero dei soggetti tenuti a tali doveri, così estendendo la portata del flusso informativo connesso all'adempimento della normativa antiriciclaggio. Tra le modifiche apportate si segnalano, in particolare: la ridefinizione di *"intermediari finanziari"* rilevante per le norme antiriciclaggio; la possibilità di sostituire l'attestazione necessaria all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela con l'invio, per via informatica, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha avuto contatto diretto con il cliente stesso; la ricomprensione, tra i soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio, in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, anche delle agenzie di scommesse raccolte presso i *cd. "punti fisici"* (sale Bingo, ricevitorie, ecc.); l'esclusione dell'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica della clientela in caso di *"operazioni sospette"*; l'obbligo, sancito in capo agli intermediari finanziari, di registrare e conservare per dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro; la facoltà, per gli ordini professionali, di istituire sistemi di conservazione informatica di atti e informazioni, da utilizzare, da parte degli organi istituzionalmente competenti, per indagini in materia di contrasto al terrorismo o al riciclaggio; la legittimazione della Dia, della Uif e della Guardia di finanza a chiedere informazioni *"ulteriori"*, per l'analisi o l'approfondimento investigativo, non solo ai soggetti che hanno effettuato segnalazioni, ma anche a coloro ai quali la segnalazione è *"collegata"*;
- il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza

Contrasto del
riciclaggio

Sicurezza nei
luoghi di lavoro

nei luoghi di lavoro, che in particolare abroga il divieto di effettuare visite mediche in fase preassuntiva e prevede che la cartella sanitaria e di rischio sia custodita da parte del medico competente secondo modalità tali da garantire il segreto professionale e, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sia conservata per almeno dieci anni da parte del datore di lavoro, nell'osservanza della normativa prevista dal Codice. Si è inoltre prevista la comunicazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) anche dei dati sugli infortuni sotto la soglia indennizzabile;

Intermediazione
finanziaria

- il d.lgs. 17 luglio 2009, n. 101, recante modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che, tra l'altro, attribuisce alla Consob il potere di richiedere all'organismo deputato alla gestione dell'albo dei consulenti finanziari la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Consob. Si modifica inoltre l'art. 97, comma 4, del Testo unico, legittimando la Consob a richiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali sussista un fondato sospetto che abbiano (già) svolto un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. Infine, si legittima la Consob all'accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, che costituisce una sezione dell'anagrafe tributaria, nel quale le banche, la società Poste italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, e ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto. Si è inoltre reintrodotta l'obbligatorietà della pubblicazione, sui mezzi di informazione su carta stampata, delle notizie rilevanti per il risparmiatore e in particolare delle informazioni "regolamentate".

L'attività svolta dal Garante

PAGINA BIANCA

II. L'attività svolta dal Garante

3. IL GARANTE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

3.1. I REGOLAMENTI SUI TRATTAMENTI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

3.1.1. I regolamenti delle amministrazioni centrali e regionali

L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha ultimato nel 2009 l'adeguamento del proprio ordinamento al sistema di garanzie previsto dal Codice per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Nel parere reso sullo schema di regolamento predisposto dall'Agenzia (*Parere* 26 novembre 2009 [doc. *web* n. 1679411]), il Garante non ha formulato alcun rilievo, riservandosi tuttavia di verificare, con autonomo procedimento, i presupposti per l'eventuale contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*bis*, del Codice, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall'Agenzia in assenza del regolamento previsto dall'art. 20 del Codice, il quale doveva essere emanato entro il 28 febbraio 2007 (art. 181 del Codice, come modificato dal comma 1 dell'art. 6, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv. con l. 26 febbraio 2007, n. 17).

3.1.2. I regolamenti degli enti locali

Nell'anno di riferimento, si è registrato un significativo decremento di richieste di pareri degli enti locali relativamente a trattamenti di dati sensibili o giudiziari ritenuti non ricompresi, per tipologia di dati o di operazioni, né negli schemi tipo di regolamento sui quali il Garante si è espresso favorevolmente (*cfr.* schemi Anci-Associazione nazionale dei comuni italiani [doc. *web* n. 1174532], Upi-Unione delle province d'Italia [doc. *web* n. 1174562] e Uncem-Unione nazionale comuni comunità enti montani [doc. *web* n. 1182195], *cfr. Relazione 2006*, p. 19), né nei pareri con i quali il Garante si è espresso positivamente con riferimento a ulteriori trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nei predetti schemi tipo (*cfr. Relazione 2005*, p. 20 [doc. *web* n. 1213424]; *cfr. Relazione 2006*, pp. 34 e 35 [doc. *web* nn. 1213424, 1298732, 1314392, 1370369,

1377640, 1434995]; *cf.* *Relazione 2008*, p. 51 [doc. *web* n. 1507195]).

Tra i casi maggiormente significativi si segnalano le richieste di un consorzio di comuni in ordine ad una integrazione del proprio statuto, volta a consentire ai comuni aderenti il trattamento di taluni tipi di dati sensibili per la rendicontazione ed il monitoraggio della spesa dei servizi socio-assistenziali. In proposito, è stato evidenziato che il consorzio stesso è tenuto a verificare che il trattamento da effettuare sia disciplinato da un'espressa disposizione di legge - nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite - ovvero da un atto di natura regolamentare adottato in conformità allo schema tipo Anci. In ogni caso, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 22, comma 3, del Codice) (*Nota 22 giugno 2009*).

Una provincia aveva chiesto al Garante un parere riguardo alla necessità di effettuare talune operazioni non ricomprese nel citato schema tipo Upi, in particolare di interconnessione e raffronto di dati sensibili con banche dati di altri titolari del trattamento nel quadro delle attività finalizzate al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 73, comma 2, lett. *i*), del Codice) e alla cura dell'integrazione sociale, nonché del collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge (art. 86, comma 1, lett. *c*), n. 2, del Codice). E' stato rappresentato che le predette operazioni rientrano tra quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati e, quindi, devono essere sia delimitate rigorosamente in conformità al principio di indispensabilità, sia previste espressamente per legge qualora comportino un possibile raffronto tra dati sensibili detenuti da distinti titolari del trattamento (art. 22, commi 10 e 11 del Codice). Nell'ambito delle predette attività si ritengono leciti unicamente l'interconnessione e il raffronto con comuni della provincia per il coordinamento degli sportelli anagrafe del lavoro e degli sportelli decentrati (*cf.* d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469), nonché con regione ed operatori pubblici e privati accreditati o autorizzati nell'ambito della Borsa continua nazionale del lavoro (*cf.* d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) limitatamente alle informazioni indispensabili

all'instaurazione di un rapporto di lavoro, come individuate nello schema-tipo Upi. E' stato infine ricordato che il Garante, nel *parere* del 18 maggio 2006 [doc. *web* n. 1434995], si era espresso in senso favorevole in ordine alle interconnessioni finalizzate al perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico di cui al citato art. 73, comma 1, lett. *b*), del Codice, ai soli fini dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero del controllo su dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati (*u. art. 43 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*) (*Nota* 1° settembre 2009).

Un istituto case autonome popolari aveva chiesto se vi fosse uno schema-tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, cui poter fare riferimento. Al riguardo, è stato sottolineato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato uno schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni e delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali, nonché degli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole [doc. *web* n. 1272225]. Tale documento costituisce lo schema-tipo in conformità al quale può essere adottato da parte dell'amministrazione regionale l'atto regolamentare volto a disciplinare i trattamenti effettuati anche dagli enti vigilati da tale amministrazione. L'istituto, quale ente strumentale, è tenuto a rispettare le specifiche disposizioni che lo riguardano contenute nel regolamento adottato dalla regione, senza dover chiedere un ulteriore parere formale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice (*Nota* 22 febbraio 2010).

3.2. LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Come già negli anni precedenti (*cf. Relazione 2008*, p. 51) sono pervenute diverse richieste di intervento del Garante nei confronti di amministrazioni pubbliche che hanno respinto richieste di accesso presentate ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241. Se ne dà conto, di seguito, evidenziando i profili in fatto che caratterizzano la casistica in esame.

A fronte di una richiesta di autorizzazione rivolta al Garante al fine di ottenere taluni

dati personali, riguardanti il padre biologico della richiedente, detenuti da un comando regionale dei Carabinieri, l'Ufficio ha evidenziato che la questione esula dalla competenza dell'Autorità, e riguarda più direttamente la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, non abrogata dal Codice (artt. 59 e 60); le scelte dell'amministrazione interpellata non sono sindacabili dinanzi all'Autorità, bensì innanzi alle autorità competenti (art. 25, l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005 *cit.*) (Nota 3 novembre 2009).

Analoghe considerazioni sono state formulate relativamente ad una richiesta volta ad ottenere un'autorizzazione del Garante al fine di vedere soddisfatta un'istanza di accesso a un prospetto oneri Inail, corredato dalla rendita con i valori capitali aggiornati del danno biologico e patrimoniale, per confutare la pretesa risarcitoria della parte avversa al richiedente, nell'ambito di un procedimento giudiziario di risarcimento per danni sofferti a seguito di un sinistro stradale. Al riguardo è stato in particolare evidenziato che laddove gli atti richiesti contengano informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato, occorre previamente valutare il "rango" del diritto dedotto dal richiedente, il quale deve essere "almeno pari" rispetto ai diritti dell'istante, ovvero consistere in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e individuale (art. 60 del Codice, *cfr. provvedimento* del 9 luglio 2003, *Relazione 2003*, p. 65 [doc. *web* n. 29832]) (Nota 20 maggio 2009).

Ad un soggetto che aveva chiesto l'intervento dell'Ufficio, al fine di vedere soddisfatta una richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardavano dal sito *web* di un comune, nonché per l'annullamento della delibera che li conteneva, è stato fatto presente che l'annullamento degli atti adottati dalle amministrazioni pubbliche esula dall'ambito di competenza del Garante. Solo in caso di mancato, parziale o inidoneo riscontro del titolare del trattamento alla richiesta di accesso ai dati personali esercitata ai sensi dell'art. 7 del Codice medesimo, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare formale ricorso al Garante, secondo le modalità previste dal Codice (art. 145) (Nota 20 aprile 2009).

I quesiti, le segnalazioni ed i reclami inerenti la pubblicazione di atti e documenti

contenenti dati personali hanno impegnato il Garante in diverse occasioni.

In relazione ad un quesito riguardante la pubblicazione sul sito *web* del Senato della Repubblica di dati personali riportati in un atto di sindacato ispettivo, è stato chiarito che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). In tale quadro, il regolamento del Senato garantisce espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute dell'Assemblea prevedendo, in particolare, che *“di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico”* (Nota 25 marzo 2009).

Con apposite *“Linee-guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”* (Prov. 19 aprile 2007 [doc. *web* n. 1407101], in *G.U.* 25 maggio 2007, n. 120; *Relazione 2007*, p. 40), il Garante si è pronunciato relativamente a molteplici e controversi casi di diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, per dare pubblicità all'attività istituzionale, specie tramite tecniche informatiche e telematiche.

In una segnalazione si era lamentata la diffusione sul sito *web* di un comune di delibere adottate dalla giunta comunale, dalle quali emergevano dati particolarmente delicati riguardanti la difficile situazione familiare e finanziaria della segnalante e del figlio minore. Nel chiedere al Comune chiarimenti in proposito, l'Ufficio ha evidenziato che, sulla base delle citate linee-guida, sono divulgabili - per periodi di tempo congrui, rispetto alle finalità perseguite, specie nel caso della diffusione in internet - solo i dati personali necessari per rendere conoscibile la delibera con la quale si attribuiscono determinati benefici; tra tali informazioni non sono ricompresi il punteggio Isee, le situazioni di particolare disagio o di bisogno ovvero le peculiari situazioni abitative, fermo restando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice). Poiché il sindaco aveva dichiarato di aver immediatamente provveduto a rimuovere dal sito *web* istituzionale le delibere in questione, non sono stati adottati specifici provvedimenti in relazione a quanto segnalato (artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del *Regolamento* del Garante n. 1/2007) (Nota 24 luglio 2009).

A seguito della pubblicazione sul sito *web* di un comune dell'elenco dei soggetti ai quali

erano stati erogati contributi economici integrativi della retta scolastica, era stato chiesto l'intervento dell'Autorità al fine di vedere cancellate talune informazioni contenute nella predetta lista, in particolare le generalità del minore affidato alla segnalante medesima ed il relativo indirizzo. Dagli accertamenti preliminari dell'Ufficio, tramite l'inserimento del nominativo del beneficiario nei più diffusi motori di ricerca, è emerso che nella versione *HTML* della pagina *web* istituzionale risultava ancora visibile l'intera graduatoria e che, inoltre, l'*abstract* dell'esito della ricerca nei motori di ricerca esterni riportava le generalità del suddetto beneficiario, nonché il relativo indirizzo. Alla luce dei principi enucleati nelle citate linee-guida, il comune è stato invitato ad impedire la consultazione dei contenuti delle predette pagine *web* e la relativa indicizzazione da parte dei principali motori di ricerca. Poiché l'amministrazione comunale in questione ha provveduto a correggere l'errore, intervenendo sia sulle pagine *web* di propria competenza, sia sui motori di ricerca esterni, non sono state adottate ulteriori misure nei suoi confronti (artt. 11, comma 1; lett. *d*), e 13, comma 4, del *Regolamento* del Garante n. 1/2007) (*Nota* 3 novembre 2009).

In due casi analoghi, da notizie di stampa era emerso che nel sito *web* di due diversi comuni risultavano consultabili gli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica recanti, in corrispondenza di taluni nominativi, il riferimento normativo in base al quale soggetti portatori di *handicap* possono fruire di benefici e titoli di preferenza, in violazione del divieto, richiamato nelle linee-guida *cit.*, di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice). Inoltre, sulla base degli accertamenti preliminari effettuati, i suddetti elenchi erano risultati visualizzabili anche tramite l'inserimento del nominativo dei beneficiari nei più diffusi motori di ricerca. Entrambi i comuni, opportunamente richiamati al rispetto delle predette disposizioni, hanno eliminato i riferimenti idonei a rivelare lo stato di salute ed escluso dall'indicizzazione il *file* riferito all'albo, il quale è stato reso raggiungibile esclusivamente attraverso i collegamenti interni del sito (*Note* 4 novembre 2009 e 16 febbraio 2010).

Alcuni consiglieri comunali di minoranza avevano lamentato la pubblicazione sul sito dell'amministrazione di riferimento di una deliberazione in cui erano riportate, in forma estesa e senza *omissis*, le generalità di un cittadino in stato vegetativo al quale veniva finan-

ziato il ricovero in una casa di cura nonché il nome e cognome del padre che contribuiva al pagamento della retta. I segnalanti avevano evidenziato, inoltre, che in un'altra delibera, sempre visibile sul sito del medesimo ente, erano riportate le generalità anche di altri cittadini indigenti, destinatari di fondi stanziati dall'amministrazione per la loro permanenza in una casa di riposo.

L'Autorità ha vietato la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella prima delibera, ritenendo il trattamento illecito e sottolineando che le amministrazioni locali devono selezionare attentamente i dati personali oggetto di diffusione, alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite nonché del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 11, comma 1, lett. *d*), 22, commi 3 ed 8, del Codice). L'Autorità ha prescritto al comune di sollecitare, ai responsabili dei principali motori di ricerca esterni, la rimozione della copia *web* della prima delibera dai loro indici e memorie *cache*. All'ente è stato prescritto, infine, di adottare opportuni accorgimenti (diciture generiche o codici numerici) atti ad evitare che sulla seconda delibera, consultabile sul sito, fossero presenti dati sulle condizioni sociali disagiate degli anziani citati (*Prov. 7 ottobre 2009 [doc. web n. 1664456]*).

In un altro caso era stata lamentata la pubblicazione sul sito *web* di una università della graduatoria di ammissione dei candidati ad un corso di studi. Nel richiedere informazioni sulla vicenda, l'Ufficio ha sottolineato che se la finalità da perseguire riguarda prevalentemente solo alcune categorie di persone, devono essere previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (*username e password*, numero di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto), comunque sempre nel rispetto dei predetti principi di pertinenza e non eccedenza. Poiché l'università ha rimosso la graduatoria dal sito accademico, non sono state intraprese iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti da parte del Garante (artt. 11, comma 1, lett. *d*), e 13, comma 4, del *Regolamento* del Garante n. 1/2007) (*Nota 19 gennaio 2010*).

Anche le problematiche legate al diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti dell'ente di riferimento sono state oggetto di esame in diverse occasioni.

Era stato chiesto se la diffusione del contenuto di atti, di cui i consiglieri comunali siano entrati in possesso per l'esercizio del loro mandato, tramite siti *web* privati, fosse conforme al Codice. Sul punto è stato ricordato che i consiglieri comunali, pur avendo diritto di accesso agli atti del comune, sono tenuti a rispettare il dovere di segreto *"nei casi specificamente determinati dalla legge"* (art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e ad osservare i divieti di divulgazione dei dati personali (art. 22, comma 8, del Codice), nonché i principi di liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. *a*), *b*), e *d*), del Codice). Considerato, altresì, che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono conoscibili da chiunque (art. 124 d.lgs. n. 267/2000 *cit.*), si è ritenuto che i principi contenuti nelle citate linee-guida, pur non attinenti direttamente ai trattamenti posti in essere nei siti *web* privati, devono comunque essere tenuti presenti da questi ultimi quando si intenda in essi ripubblicare o diffondere dati personali contenuti nei suddetti atti.

E' stato osservato, inoltre, che specifiche disposizioni estendono l'ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero svolte da soggetti che non esercitano professionalmente l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. *c*), del Codice). In tale contesto, possono pertanto essere diffusi dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice; art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, Allegato A.1. del Codice) (*Nota* 19 maggio 2009).

Una società, che cura *"in house"* la riscossione volontaria e coattiva delle entrate per conto di un comune, aveva formulato un quesito sulla possibilità di rendere ostensibili taluni documenti ad un consigliere comunale che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 *cit.*. In proposito, poiché la protezione dei dati personali non pregiudica l'applicazione della normativa sulla trasparenza, è stato rappresentato che spetta alla società, in relazione allo specifico rapporto *"in house"* con l'amministrazione comunale, quale destinataria della richiesta di accesso, accertare l'ampia e qualificata

posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* del consigliere comunale e individuare le modalità per assolvere a tale richiesta (*Nota* 27 novembre 2009).

Un comune aveva formulato un quesito in ordine alla possibilità di rendere ostensibile ad un proprio consigliere comunale, i contenuti della corrispondenza intercorsa per via telematica tra un dipendente comunale ed un consulente esterno. E' stato osservato che il citato art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 *cit.* deve essere coordinato con altre norme vigenti che tutelano, in particolare, la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni. Ciò in considerazione della natura particolarmente delicata dei dati contenuti nei messaggi di posta elettronica, la cui utilizzazione impropria può avere ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati (il mittente e il ricevente).

Più in particolare, il Garante, nelle "*Linee-guida per posta elettronica e internet*" del 1° marzo 2007 (in *G.U.* 10 marzo 2007 n. 58 [doc. *web* n. 1387522]), aveva evidenziato come il contenuto dei messaggi di posta elettronica, i dati esteriori delle comunicazioni ed i *file* allegati costituiscono forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui *ratio* risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; art. 616, comma 4, c.p.; art. 49 codice dell'amministrazione digitale) (*par. 5.2.b del provvedimento cit.*). E' stato perciò fatto presente che il trattamento dei dati personali oggetto della richiesta di accesso in questione deve essere effettuato in conformità al citato quadro normativo (*Nota* 23 febbraio 2010).

Sotto un diverso profilo, un comune aveva chiesto il parere dell'Ufficio in ordine a talune disposizioni del proprio regolamento riguardanti la registrazione, anche da parte di organi di informazione, delle sedute del consiglio comunale. Al riguardo, premesso che il Garante esprime pareri esclusivamente nei casi previsti, nonché qualora il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro predispongano norme regolamentari ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice (art. 154, commi 1, lett. g), e 4, del Codice) è stato rappresentato che non sussistono ostacoli

di fondo all'effettuazione di registrazioni delle sedute del consiglio comunale, in quanto i soggetti pubblici possono trattare dati personali unicamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti (artt. 18, commi 2 e 3, e 19, comma 1). In tale quadro, il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilisce espressamente che le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento; pertanto, è stata ricordata all'amministrazione comunale la sua competenza ad introdurre eventuali limiti a detto regime di pubblicità, mediante un atto di natura regolamentare (art. 38 del d.lgs. n. 267/2000 *cit.*), non essendo previsto che tali scelte, effettuate in attuazione del citato d.lgs., siano oggetto di esame preliminare da parte del Garante. Ciò fermo restando l'obbligo di rendere l'informativa agli interessati attraverso l'affissione di avvisi chiari e sintetici, circa l'esistenza di strumenti radiotelevisivi e la successiva diffusione delle immagini o dei discorsi (art. 13 del Codice) (*Nota* 10 novembre 2009).

3.3. LA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA E LA MATERIA ELETTORALE

Numerose problematiche riguardanti il corretto trattamento dei dati personali sono emerse nel quadro della gestione dei servizi demografici in ambito comunale.

Erano stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di soddisfare la richiesta, presentata dagli eredi del defunto, di ottenere copia dell'atto di un matrimonio celebrato in costanza di imminente pericolo di vita di uno dei due nubendi, nonché di accedere ai relativi allegati, compreso il certificato medico attestante le sue gravi condizioni di salute.

Nel rappresentare che il Codice non ha modificato espressamente né la disciplina vigente in materia di stato civile e anagrafe (*cf.* r.d. 9 luglio 1939 n. 1238; art. 450 c.c.; l. 24 dicembre 1954, n. 1228; d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; l. 15 maggio 1997, n. 127; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), né le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 *ss.*, l. n. 241/1990, così come modificata dalla l. n. 15/2005 *cit.*; art. 2 d.P.R. n. 184/2006 *cit.*), è stato fatto presente che nelle predette ipotesi, spetta all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare,

caso per caso, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, nonché valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente (*Nota* 24 aprile 2009).

Ad un comune che aveva chiesto se fosse possibile abilitare i centri di assistenza fiscale alla visualizzazione diretta dei dati anagrafici mediante un *software* che consente con collegamento *web* di accedere ad una copia dell'anagrafe comunale aggiornata al giorno precedente, l'Ufficio ha ricordato che, con il *provvedimento* del 6 ottobre 2005 (in *G.U.* 2 ottobre 2005, n. 248 [doc. *web* n. 1179484]; *Relazione 2005*, p. 30), è stato già evidenziato come, ad eccezione del personale autorizzato delle forze di polizia, i dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente non possono essere consultati direttamente da parte di chiunque, anche facente parte del personale comunale, sia estraneo all'ufficio di anagrafe. I comuni possono attivare un flusso di dati anagrafici su richiesta, anche con strumenti automatizzati e per via telematica, per finalità di snellimento ed efficienza dell'azione amministrativa, prevedendo che le richieste di certificazione o attestazione, oppure di rilascio di elenchi ad amministrazioni pubbliche, motivato da ragioni accertate di pubblica utilità, possano essere inoltrate e riscontrate anche automaticamente, per via telematica, escludendo però la consultazione diretta, anche *online*, degli atti di provenienza anagrafica da parte di soggetti diversi da quelli preposti all'ufficio anagrafe (*Nota* 24 aprile 2009).

Analoghe considerazioni sono state formulate con riferimento ad un comune che aveva inoltrato per opportuni chiarimenti, le richieste di un comando provinciale della Guardia di finanza e di un comando provinciale della Legione Carabinieri finalizzate a consentire, tramite convenzione, l'accesso all'anagrafe della popolazione residente. Al riguardo è stato rilevato che la disciplina di settore prevede espressamente la consultazione degli atti anagrafici da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere all'ufficio di anagrafe e di consultare direttamente gli atti anagrafici. All'ufficiale dell'anagrafe devono essere comunicati gli estremi del personale abilitato alla consultazione, il quale deve operare secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati (art. 37, commi 1 e 4, d.P.R. n. 223/1989 *cit.*).

In tale quadro è stato ricordato che il Garante, con il citato *provvedimento* del 6 ottobre 2005, aveva evidenziato che le predette disposizioni riguardano il particolare contesto degli atti anagrafici, i quali giustificano soluzioni specifiche per quanto riguarda le modalità della loro consultazione, anche mediante flussi di dati, trasmissioni o consultazioni telematiche di dati ed archivi (art. 2, comma 5, l. n. 127/1997 *cit.*; art. 43 d.P.R. n. 445/2000 *cit.*) (*Nota* 19 gennaio 2010).

Sono state chieste delucidazioni in ordine alla trasmissibilità di elenchi dei dati anagrafici all'Agenzia delle entrate di Torino-Sportello abbonamenti alla televisione. Nel ricordare che la comunicazione di dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa quando sia espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, o risulti, comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 19, comma 2, del Codice), è stato osservato che la disciplina sugli atti anagrafici prevede la possibilità per l'ufficiale dell'anagrafe di rilasciare (anche periodicamente) elenchi di iscritti nell'anagrafe della popolazione residente esclusivamente ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, *"per esclusivo uso di pubblica utilità"* (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 *cit.*) (*Nota* 24 giugno 2009).

In un caso diverso, un comune aveva formulato un quesito in ordine alla trasmissibilità periodica tramite posta elettronica, ad una Asl, di dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente. Fermo restando quanto previsto dal citato d.P.R. n. 223/1989 in ordine alla comunicazione di elenchi anagrafici a soggetti pubblici, è stato osservato che la posta elettronica ordinaria non è mezzo idoneo per la trasmissione dei dati alla Asl, in quanto non è in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31 *ss.* del Codice). Inoltre, la posta elettronica ordinaria, diversamente dalla posta elettronica certificata, non è in grado di documentare l'avvenuta spedizione e ricezione dei messaggi (*Nota* 23 febbraio 2010).

Il Garante ha accolto l'invito dell'Anci a partecipare ad un tavolo di lavoro dedicato all'integrazione e alla circolarità anagrafica, temi ricompresi tra gli obiettivi del *"Piano e-gov 2012"* sia del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione,